

ALLEGATO A

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-INCIDENTE MEDIANTE "PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE PERTINENZE PER IL COMUNE DI RHO. DURATA ANNI 3 (2022-2025).

SOMMARIO

- Articolo 1. Oggetto della concessione.**
- Articolo 2. Durata della concessione di servizio.**
- Articolo 3. Costi del servizio.**
- Articolo 4. Modalità di attivazione degli interventi.**
- Articolo 5. Modalità di intervento operativo.**
- Articolo 6. Formazione del personale dell'impresa Concessionaria.**
- Articolo 7. Caratteristiche dei veicoli in dotazione ai centri logistici operativi.**
- Articolo 8. Obblighi in materia di tutela ambientale.**
- Articolo 9. Tempi di intervento.**
- Articolo 10. Delega ad operare per conto dell'Amministrazione.**
- Articolo 11. Ulteriori oneri a carico della Concessionaria.**
- Articolo 12. Requisiti di partecipazione al bando.**
- Articolo 13. Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi.**
- Articolo 14. Stipula del contratto.**
- Articolo 15. Garanzia definitiva.**
- Articolo 16. Obblighi della Concessionaria nei confronti del personale addetto.**
- Articolo 17. Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili**
- Articolo 18. Responsabilità ed assicurazione.**
- Articolo 19. Avalimento.**
- Articolo 20. Subappalto.**
- Articolo 21. Penali.**
- Articolo 22. Esecuzione in danno.**
- Articolo 23. Sospensione del servizio.**
- Articolo 24. Risoluzione del contratto.**
- Articolo 25. Rischi da interferenza.**
- Articolo 26. Disdetta del contratto.**
- Articolo 27. Spese ed oneri accessori.**
- Articolo 28. Cessione di credito.**
- Articolo 29. Essenzialità delle clausole.**
- Articolo 30. Discordanza negli atti contrattuali.**
- Articolo 31. Foro competente.**
- Articolo 32. Norme finali e di rinvio.**

Art. 1 Oggetto della concessione

Oggetto della presente concessione è il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale perché compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, o di altri eventi con esito analogo sulle strade comunali (CPV 90611000-3). Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Rho.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per soddisfare una esigenza di omogeneità operativa e con quella una massimizzazione di efficacia così meglio perseguibili in ragione degli elevati requisiti richiesti e propri della natura stessa dell'appalto in oggetto.

Tabella n. 1 - Descrizione delle prestazioni

N.	Descrizione servizi	CPV	P - principale S - secondaria	Importo
1	servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, o di altri eventi	90611000-3	P	150.000,00 calcolato al solo fine di dimensionare i requisiti dei partecipanti alla procedura di gara e per l'acquisizione del CIG

Il **Comune di Rho** intende, con la concessione *de quo*, perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorra ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali o altri eventi, anche coerentemente alle previsioni di cui al titolo II del Codice della Strada.

Più concretamente l'*agere* della **Concessionaria** si svilupperà per quei sinistri stradali dai quali ne conseguano dispersioni di residui materiali sul sedime stradale e/o condizioni di ostacolo per la fluidità e la sicurezza veicolare, come anche pericolo per l'ambiente e la salute pubblica e sotto quest'ultimo profilo di salvaguardia, la **Concessionaria** farà operativo riferimento alla specifica normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n.152:"*Norme in materia ambientale*".

Nel premettere che, ai sensi dell'art 165 del Decreto Legislativo 50/2016, trattandosi di contratto di concessione come definito all'articolo 3, comma 1, lettere vv), si trasferiscono alla **Concessionaria**, sia il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto, sia il rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), è rilevante evidenziare, analiticamente, che il presente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale si sostanzia con le seguenti prestazioni:

- **ripristino** delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

- **recupero** rifiuti solidi, liquidi , nonché dei frammenti dell'equipaggiamento dei veicoli, eventualmente dispersi sulla sede stradale.
- **recupero** di materiale trasportato e disperso sulla sede stradale, aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata ed ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sulla sede stradale e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;
- **posizionamento**, nel più breve tempo possibile, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc...), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito sinistro stradale o di altro evento turbativo della normale circolazione veicolare, ciò con il coordinamento del personale degli altri **Organi di Polizia Stradale**, se presente.
- **carico, trasporto, scarico e smaltimento** in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati. Tutti gli oneri relativi alle attività indicate al presente punto sono a carico del Concessionaria.

La concessione *de quo* trova inoltre fattiva espressione con:

- ✓ **Intervento standard con individuazione del veicolo responsabile**, ossia il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di viabilità mediante bonifica dell'area interessata da incidenti stradali o da altro evento con mezzi e prodotti idonei e concretamente mediante aspirazione dei liquidi sversati, recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi sul sedime stradale e relativi all'equipaggiamento dei veicoli.
Questa tipologia di intervento comporta la possibilità per la Concessionaria di recuperare i costi dalle Compagnie Assicuratrici ma non introdurrà onere alcuno per il **Comune di Rho**;
- ✓ **Intervento standard senza possibilità di individuazione del veicolo responsabile**, ossia gli "Interventi standard" eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, da eseguire senza alcuna possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. In questo caso i costi sostenuti per l'intero ripristino della situazione *ex ante* sono a esclusivo carico della ditta affidataria senza comportare onere alcuno per il **Comune di Rho**;
- ✓ **Intervento per perdita di carico**, ossia il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, nonché il reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli circolanti sulle strade comunali (sia con individuazione sia in assenza di individuazione del veicolo trasportante). In ogni caso l'intervento *de quo* non comporterà onere alcuno per il **Comune di Rho**;
- ✓ **"interventi rilevanti"**: attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di **particolare gravità**, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione. Rientrano tra questi interventi la pulizia della piattaforma stradale per **gravi** sversamenti o dispersioni di merci, o materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate per i quali occorra una importante bonifica del territorio. In ogni caso l'intervento *de quo* non comporterà onere alcuno per il **Comune di Rho**.

L'**Aggiudicatario** avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale, nonché la segnaletica utile ad eseguire in sicurezza l'intervento necessario.

Le parti concorderanno appositi incontri periodici finalizzati al costante monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio espletato, ovvero degli interventi effettuati, così da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Tutti gli interventi già descritti, perché oggetto della presente concessione, costituiranno quindi obblighi per la **Concessionaria**, con ciò giustificando il sollevamento da responsabilità di ogni ordine e grado per il **Comune di Rho** e ciò in ragione di norme di legge (artt.14 e 211 C.d.S.,art.192 D.Lgs. n.152/2006 "Codice dell'Ambiente").

Art. 2 Durata della concessione di servizio

1. La concessione del servizio avrà la durata di **anni 3 (tre)**, decorrenti dalla data di consegna del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale.

2. Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa, già **Concessionaria** del servizio, su semplice richiesta dell'**Amministrazione**, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni previste nel contratto e agli stessi prezzi, patti e condizioni e ciò fino all'avvio del servizio da parte della nuova **Concessionaria**.

3. In caso di necessità e qualora ne sussistano i presupposti di legge previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, su disposizione del **R.U.P.**, è ammessa l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipulazione del contratto, previa verifica della capacità del Concessionaria nonché previa costituzione della cauzione di cui all'art. 15 del presente atto.

Anche in questo caso troveranno applicazione i dettami che verranno evidenziati col successivo art.3 lett.e) del presente Capitolato e quindi qualsiasi intervento sostanziale esecuzione anticipata del servizio de quo sarà per l'Ente a costo zero, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto.

Art. 3 Costi del servizio

a) Il servizio in questione non dovrà comportare nessun onere economico a carico del **Comune di Rho**, ciò ai sensi dell'art. 165 e del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto il corrispettivo per le attività della **Concessionaria** si sostanzierà nel riconosciuto "*diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*".

b) La **Concessionaria** potrà quindi agire nei confronti delle **Compagnie di Assicurazione** che "coprono" la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli interessati; in ogni caso, qualora si verificano casi di mancato recupero nei confronti dei soggetti potenzialmente obbligati, (es. veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico graverà sul **Comune di Rho** e ciò, lo si ribadisce, ai sensi del precedente comma **a)**.

c) Nei casi appena accennati al precedente comma **b)**, ovvero allorché non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili degli accadimenti ricompresi nel presente servizio, i relativi costi di intervento saranno quindi a carico esclusivo della **Concessionaria** del servizio, ciò ai sensi dell'art 3 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "*...assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*"

d) Il valore presunto della concessione del servizio *de quo*, per tutto il periodo di cui all'art. 2 comma 1 del presente Capitolato, è stato calcolato al solo fine di dimensionare i requisiti dei partecipanti alla procedura di gara, nonché la cauzione provvisoria e quella definitiva. L'importo complessivo è stimato per il triennio in **€ 150.000,00** (oltre IVA 22%) ipotizzando un importo annuale di **€ 50.000,00** calcolato su un costo medio per singolo intervento di **euro 5.000,00** (oltre IVA al 22%) e ipotizzando un numero medio di interventi pari a **10** annui.

e) Come anticipato al comma **a)**, il **Comune di Rho** non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti e ciò anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la **Concessionaria** non riuscisse a recuperare il credito maturato per l'esecuzione degli interventi, ma anche nel caso in cui ,dopo avere effettuato gli interventi, non

fosse stato possibile individuare il responsabile della compromissione della sicurezza stradale ed infine allorché il danneggiante, proprietario del mezzo causante il sinistro, non risultasse assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

f) Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, pari a **€ 0,00** ciò ad esito dell'effettuata valutazione in merito, in ragione della quale non è risultato, per il servizio *de quo*, essere prevista l'esecuzione all'interno della Amministrazione precedente.

Art. 4 Modalità di attivazione degli interventi

L'adempimento degli obblighi della **Concessionaria**, già descritti **all'art.1**, dovrà essere costante con ciò intendendosi per l'intero arco orario giornaliero e per ogni giorno di ogni anno di vigenza dell'appalto in questione; pertanto la necessaria reperibilità verrà garantita dalla **Concessionaria** stessa con la predisposizione di un proprio presidio, attivabile da soggetto in questo legittimato, mediante telefonata ad un **numero verde**, al quale risponderà un addetto, all'uopo formato, che garantirà altresì, proprio per l'importanza dei potenziali riflessi negativi delle dispersioni su strada, tempi di risposta telefonica non superiori ad un minuto (1 minuto <).

L'addetto gestirà immediatamente le richieste inoltrategli, sia verificando che il "teatro" dell'accadimento sia incluso nella rete stradale di competenza comunale, sia smistando le richieste di intervento al **Centro Logistico Operativo**, affinché abbiano tempestivo inizio quelle operazioni di per loro costituenti adempimento contrattuale e quindi volte, nel loro insieme, al celere ripristino della situazione *quo ante*.

Gli interventi potranno essere richiesti dagli Organi di Polizia stradale ai sensi degli artt.11 e 12 Cd.S. attraverso comunicazione telefonica al numero verde di Pronto Intervento, della centrale operativa dell'impresa concessionaria.

La Concessionaria dovrà, nella stessa giornata del proprio intervento, informarne **la Polizia Locale del Comune di Rho**, a mezzo *email* e al seguente recapito: centrale.operativa@comune.rho.mi.it. L'addetto alla C.O., a sua volta, registrerà quanto ricevuto su apposito registro e ne darà immediata comunicazione al Dirigente Comandante, nonché al Responsabile di turno.

Art. 5 Modalità di intervento operativo

Successivamente alla conclusione delle rilevazioni dei sinistri stradali (al pari di tutti gli accadimenti includibili nel presente atto), ma anche in costanza delle rilevazioni qualora se ne rilevi l'urgenza, gli **Organi di Polizia Stradale**, ex art.12 D.Lgs. n. 285/1992, disporranno responsabilmente l'inizio degli interventi di ripristino della situazione *quo ante*.

La **Concessionaria** gestirà i propri interventi, sia predisponendo la necessaria segnaletica di cantiere, come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea", sia utilizzando veicoli allestiti **PROPRIO** per fronteggiare al meglio le possibili casistiche operative.

Tali mezzi, debitamente omologati, saranno conformi alle prescrizioni date con le normative vigenti e dovranno possedere gli accorgimenti strutturali e le dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio *de quo*.

Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conducenti o da parte di soggetti terzi già all'uopo incaricati, la **Concessionaria** provvederà allo sgombero della carreggiata dai veicoli incidentati o da quant'altro presente, in questo caso i relativi costi graveranno sui proprietari dei veicoli. E' esclusa ogni responsabilità a carico del **Comune di Rho** per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di ripristino/bonifica.

In caso di necessità il personale del **Comune di Rho** potrà assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare la fasi delle operazioni.

Per ogni proprio intervento la **Concessionaria** si impegnerà ad agire nel costante rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- Ogni attività sarà svolta in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- Ogni danno rilevato sulla struttura stradale, se già non rilevato da personale di Polizia *in loco*, così come da altro personale dell'Ente, sarà oggetto di comunicazione all'Ente proprietario della strada interessata dall'accadimento;
- il ripristino della piattaforma stradale dovrà articolarsi – a seconda del caso – nelle seguenti prestazioni:
 - **"interventi standards"**, obbligatori purché siano reperiti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto; gli interventi, cosiddetti *standards*, potranno sostanziarsi nel:
 - ✓ **Posizionamento**, nel più breve tempo possibile e con il coordinamento, se presente, del personale degli Organi di Polizia Stradale, **di segnaletica** per situazioni di emergenza (segnali stradali, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), pertanto finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale od altro evento turbante la normale circolazione veicolare;
 - ✓ **Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale**, perseguibile con la pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale od altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.) e costituenti dotazione funzionale dei veicoli coinvolti; recupero dei detriti solidi non biodegradabili (es. frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.) perché dispersi nell'area teatro dell'accadimento e costituenti pertinenza dell'equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - ✓ **Recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento**, in apposite discariche autorizzate, del materiale recuperato, perché precedentemente disperso quale consequenzialità di sinistro stradale o di altro evento;
 - **"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"**, obbligatori pur se carenti sotto i profili della determinazione dell/i veicolo/i, il/i cui conducente/i o abbia/abbiano causato il sinistro stradale o altro evento. L'obbligatorietà di tali interventi sussiste pur nella impossibilità per la **Concessionaria** di recuperare dalle **Compagnie di Assicurazione** i costi sostenuti per gli interventi. Questi interventi potranno sostanziarsi nel:
 - ✓ **Posizionamento**, nel più breve tempo possibile e con il coordinamento, se presente, del personale degli Organi di Polizia Stradale, **di segnaletica** per situazioni di emergenza (segnali stradali,

- transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), pertanto finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale od altro evento turbante la normale circolazione veicolare;
- ✓ **Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale**, perseguibile con la pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale od altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.) e costituenti dotazione funzionale dei veicoli coinvolti; recupero dei detriti solidi non biodegradabili (es. frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.) perché dispersi nell'area teatro dell'accadimento e costituenti pertinenza dell'equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - ✓ **Recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento**, in apposite discariche autorizzate, del materiale recuperato, perché precedentemente disperso quale consequenzialità di sinistro stradale o di altro evento;
- **"interventi perdita di carico"**, obbligatori pur se carenti sotto i profili della determinazione del/i veicolo/i, il/i cui conducente/i o abbia/abbiano causato il sinistro stradale o altro evento. L'obbligatorietà di tali interventi sussiste pur nella impossibilità per la **Concessionaria** di recuperare dalle **Compagnie di Assicurazione** i costi sostenuti per gli interventi. Questi interventi potranno sostanzarsi nel:
- ✓ **Posizionamento**, nel più breve tempo possibile e con il coordinamento, se presente, del personale degli Organi di Polizia Stradale, **di segnaletica** per situazioni di emergenza (segnali stradali, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), pertanto finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale od altro evento turbante la normale circolazione veicolare;
 - ✓ **Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale**, perseguibile con la pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale od altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.) e costituenti dotazione funzionale dei veicoli coinvolti; recupero dei detriti solidi non biodegradabili (es. frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.) perché dispersi nell'area teatro dell'accadimento e costituenti pertinenza dell'equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - ✓ **Recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento**, in apposite discariche autorizzate, del materiale recuperato, perché precedentemente disperso quale consequenzialità di sinistro stradale o di altro evento;
- **"interventi rilevanti"** obbligatori pur se carenti sotto i profili della determinazione del/i veicolo/i, il/i cui conducente/i o abbia/abbiano causato il sinistro stradale o altro evento. L'obbligatorietà di tali interventi sussiste pur nella impossibilità per la **Concessionaria** di recuperare dalle **Compagnie di Assicurazione (responsabilità civile/trasporto)** i costi sostenuti per gli interventi. Rientrano tra questi interventi la pulizia della piattaforma stradale per **gravi** sversamenti o dispersioni di merci, o materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate per i quali occorre una importante bonifica del territorio. Oltre alla pulizia/bonifica sopra menzionata, gli interventi si dovranno sostanziare anche nel:
- ✓ **Posizionamento**, nel più breve tempo possibile e con il coordinamento, se presente, del personale degli Organi di Polizia Stradale, **di segnaletica** per situazioni di emergenza (segnali stradali, transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), pertanto finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale od altro evento turbante la normale circolazione veicolare;

- ✓ **Recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento**, in apposite discariche autorizzate, del materiale recuperato, perché precedentemente disperso quale conseguenza di sinistro stradale o di altro evento.

All'uopo la **Concessionaria** garantirà il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs.152/2006 "*Norme in materia di tutela ambientale*", delle norme previste dal D.Lgs. 284/2006 "*Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente*", del D.lgs. n. 4/2008 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale*" e successive modificazioni ed integrazioni; dovrà inoltre garantirà la tracciatura del rifiuto prodotto, tutte le notifiche ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs 152/2006 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) e tutte le procedure operative e amministrative ai sensi dell'art. 242 del citato D.Lgs, facendo riferimento al presente Capitolato.

La **Concessionaria** assicurerà inoltre il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "**deposito temporaneo**" e "**conferimento**" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti ed in particolare dell'art. 230, primo comma, del D.lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "**luogo di produzione**" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, quarto comma del medesimo Decreto.

La **Concessionaria** realizzerà tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato, nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro ed in particolare del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni su strada, dovrà essere dotato di vestiario e dispositivi di protezione individuale che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e dovrà garantire a quel personale la disponibilità di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 Formazione del personale dell'impresa concessionaria

La particolare natura del servizio *de quo* impone che la **Concessionaria** disponga non solo di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, ma anche di una elevata specializzazione volta ad assicurare adeguatezza tecnica a fronte degli interventi richiesti.

In ragione di quanto appena evidenziato, il personale operante su strada dovrà ricevere, preventivamente e a cura della stessa **Concessionaria**, una specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- ✓ norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- ✓ tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale.
- ✓ tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito.

La **Concessionaria** quindi assicurerà, senza oneri di spesa a carico del **Comune di Rho**, che il servizio *de quo* venga svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato per tutte le tipologie di intervento indicate nel presente capitolato, al fine del pieno rispetto della sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente.

Art. 7 Caratteristiche dei veicoli in dotazione ai centri logistici operativi

1. La **Concessionaria** garantirà il servizio in questione, senza oneri per il **Comune di Rho**, assicurando la realizzazione delle tipologie di interventi già descritti con l'utilizzazione di un numero sufficiente di veicoli all'uopo appositamente allestiti, ovvero tecnicamente rispondenti a specifiche esigenze operative. Queste risorse strumentali dovranno essere nella pronta disponibilità della **Concessionaria** e comunque nel centro logistico operativo indicato dalla stessa per l'intero periodo di durata della concessione di servizio previsto nel presente Capitolato.
2. I mezzi in questione dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, debitamente omologati e possedere quelle caratteristiche e quegli accorgimenti tecnici necessari all'adeguato svolgimento del servizio. Tutto ciò per assicurare al meglio le necessarie condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità del **Comune di Rho**.
3. I veicoli dovranno essere corredati col materiale obbligatorio e specifico per il servizio; dovranno essere regolarmente revisionati presso i competenti uffici ed omologati ai sensi del Codice della Strada. I mezzi in questione dovranno altresì essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema assicurante la illuminazione del sito "teatro del sinistro" o di altro evento includibile nel presente servizio. Tali accorgimenti tecnici saranno attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, così da garantire ottimali condizioni di sicurezza, efficienza operativa e piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale.
4. I mezzi in questione, che dovranno anche essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa **Concessionaria**, saranno equipaggiati con la seguente attrezzatura minima:
 - ✓ Kit operativi finalizzati a rendere il più veloce possibile l'intervento di "pulitura" dell'area;
 - ✓ Apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
 - ✓ Idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" eco-compatibile, con i relativi serbatoi;
 - ✓ Sistema di illuminazione del "teatro" operativo;
 - ✓ Segnali stradali necessari al presegnalamento della zona stradale interessata dall'evento.
5. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa **Concessionaria** dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
 - ✓ essere posti prontamente a disposizione per lo svolgimento del servizio trattato nel presente Capitolato. Ogni veicolo garantirà una dotazione/attrezzatura adeguata per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;
 - ✓ essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;

- ✓ essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio *de quo*, ciò coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.

6. La **Concessionaria** fornirà prima della consegna del servizio al **Comune di Rho**:

- ✓ la mappatura del/dei centro/i logistico/i operativo/i messi a servizio dell'Ente;
- ✓ la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali" attrezzati, di proprietà o in comodato, identificabili per colore e marchio ed operanti sulla rete viaria considerata, con obbligo di stazionamento presso la sua sede o quelle del/i centro/i logistico/i operativo/i;

7. Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni esigenza dovrà essere individuato un referente unico, responsabile dei rapporti con il **Comune di Rho**.

8. Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici, con un minimo di tre annui, al fine di monitoraggio efficacemente il servizio *de quo*; l'impegno in questione sarà quindi di verifica quali/quantitativa degli interventi realizzati, così da eventualmente concordare misure correttive del servizio stesso. Il **Comune di Rho** si riserva la facoltà di convocare la **Concessionaria** ogni volta che lo ritenga necessario per il miglioramento del servizio *de quo*.

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale.

La **Concessionaria** è obbligata ad operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. in merito alla gestione, controllo, stoccaggio, trasporto e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento (ad es. perdita di carico,...).

Il **Comune di Rho** si riserva, altresì, la possibilità di realizzare controlli, non preordinati, sulle attività tutte oggetto di obblighi contrattuali.

Art. 9 Tempi di intervento

La **Concessionaria** è obbligata ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con il rispetto delle modalità, delle tempistiche e delle metodologie richieste dal **Comune di Rho**, nonché in conformità a tutto quanto dalla stessa offerto in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 40 minuti (quaranta minuti), o nel rispetto del tempo inferiore offerto in sede di gara, facendo (per la verifica specifica) riferimento all'orario della richiesta avanzata mediante segnalazione telefonica al numero verde e fatti salvi casi di comprovata eccezionale impossibilità.

Art. 10 Delega ad operare per conto dell'Amministrazione

Il **Comune di Rho**, in quanto Ente proprietario/competente per l'arteria stradale danneggiata dal sinistro stradale o da altro evento, conferirà alla **Concessionaria** specifica delega per intraprendere ogni azione opportuna nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., nonché per denunciare alla Compagnia di Assicurazione competente il sinistro, a trattarne con quella la liquidazione, ad incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;

Al fine di consentire alla **Concessionaria** la possibilità di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri già sostenuti per l'intervento effettuato, il **Comune di Rho** si impegna ad informare i **Soggetti Pubblici** preposti ai controlli sulle strade, dell'avvenuta stipula del contratto relativo alla concessione del servizio oggetto del presente Capitolato, onde agevolare la **Concessionaria** nella richiesta dei dati non sensibili e relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti direttamente agli Organi di controllo intervenuti.

Art. 11 Ulteriori oneri a carico della Concessionaria.

Nel caso in cui l'autore del sinistro od altro evento non sia conosciuto, la **Concessionaria** richiederà agli Organi competenti tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, sollevando altresì il **Comune di Rho** da qualsiasi onere economico ed amministrativo.

Sarà cura della **Concessionaria** comunicare alla **Polizia Locale del Comune di Rho** e a mezzo PEC istituzionale, ogni singolo intervento.

Al fine di perseguire la massima trasparenza riguardo all'attività svolta, la **Concessionaria** attiverà una banca dati unica per tutti gli interventi effettuati, banca contenente tutta la documentazione disponibile ed accessibile al personale all'uopo incaricato dal **Comune di Rho** e dalle **Forze dell'Ordine** ; il relativo accesso sarà protetto da *login e password* e garantirà la disponibilità delle seguenti informazioni:

- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
- natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento;
- ora ricezione chiamata;
- dati di chi ha effettuato la chiamata;
- ora arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
- automezzi intervenuti con relativa targa;
- personale intervenuto;
- tipologia dei materiali utilizzati e relativa quantità;
- autorità presenti sul posto;
- ora termine intervento;
- costo intervento;
- dati automezzi coinvolti;
- dati persone coinvolte
- breve relazione sull'intervento.

Nei casi sussistano le condizioni per richiedere poi "interventi rilevanti", sarà onere della **Concessionaria** presentare proprie specifiche relazioni sulle situazioni rilevate e sugli interventi poi eseguiti; sarà altresì cura della **Concessionaria** inserire, entro le 12 (dodici) ore successive al termine dell'intervento, tutti i dati in precedenza riportati, per tutti gli interventi e ciò anche se eseguiti da operatori intervenuti a qualsiasi titolo.

Art.12. Requisiti di partecipazione al bando

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m. che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Ai sensi dell'artt. 48 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti.

I soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49 del D.Lgs. 50/2016 e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio.

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Requisiti di idoneità professionale

- requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (iscrizione nel registro della **camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto di concessione – schedario generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all'albo regionale sez. A, B o C delle Cooperative Sociali)
- **Iscrizione** all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
 - alla Cat. 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
 - alla Cat. 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi";
 - alla Cat. 2bis "produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi".
- **Possesso dell'attestato di "Addetto rischio medio antincendio, recupero e smaltimento liquidi inquinanti"** rilasciato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il personale addetto al ripristino della sicurezza e della visibilità

stradale *post* sinistro od altro evento o di altro attestato dimostranti il superamento, da parte di quel personale addetto, di corsi di formazione per lo svolgimento della attività di pronto intervento, con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico veicolare;
 - tecniche e modalità di intervento
- **possesso delle attrezzature necessarie** ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché **utilizzo di prodotti a norma di legge**, biologici o ecologici certificati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché quello relativo all'iscrizione **all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** alle cat. 4, 5 e 2-bis, devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Capacità tecnico-professionale

- Aver effettuato, negli ultimi tre anni (2019-2021), almeno **1 servizio di ripristino della sede stradale** a seguito incidenti, a favore di Enti locali/Amministrazioni, o enti concessionari stradali.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio di concorrenti tale documentazione relativa ai requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere prodotta dalla mandataria.

In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziate per le quali il Consorzio stesso partecipa. Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle Consorziate.

Garanzia della qualità e certificazione ambientale

- Essere in possesso di sistemi di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN 9001:2015 e UNI EN ISO 14001/2015 (certificazione di sistemi di Gestione Ambientale) in corso di validità.

Le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese che svolgono prestazioni all'intero della concessione in oggetto.

ART. 13 Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi.

- 1.** La concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio della offerta più vantaggiosa.
- 2.** L'**Amministrazione** precedente, rilevato che il servizio *de quo* non comporta a carico della stessa oneri e costi, e apprezzato che non si prevede una base d'asta da ribassare, mancando del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente con riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.
- 3.** L'affidamento avviene con il criterio della offerta qualitativamente più vantaggiosa, prendendo in Considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione:

a) organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;

b) caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla compatibilità ecologica ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale;

c) elementi aggiuntivi e preferenziali.

4. Per ciascun parametro/criterio **a)**, **b)** e **c)** sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.

6. L'esame e la valutazione delle offerte è appannaggio di una **Commissione Tecnica** appositamente nominata.

7. I punteggi di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, **per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti**:

	CRITERI		SUB-CRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada	A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a: - soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; - utilizzo di adeguati schemi segnaletici temporanei e di dispositivi di preavviso all'utenza stradale delle criticità presenti in strada e nelle sue pertinenze.	15
		A2	Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente, nonché per la relativa informazione immediata all'utenza stradale.	10
		A3	Mezzi e strumenti messi a disposizione degli interventi	10
		A4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	5
B	Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco-compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale	B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolare al rispetto dell'ambiente: - eco-compatibilità attestata da certificazione appropriata; - conservazione e ripristino dell'infrastruttura stradale; - sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale.	20
		B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	10

		B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, etc....	10
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali.	C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	10
		C2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 40 minuti stabiliti in capitolato	10

La valutazione delle offerte tecniche è demandata, ad una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione **per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica** opererà attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

$\sum n$ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

I coefficienti per la valutazione dei sub elementi $V(a)_i$ di natura qualitativa verranno determinati con il metodo della « media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari » .

Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio.

Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, la Commissione giudicatrice procederà ad assegnare per tutti i sub-criteri sopraindicati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente:

Giudizio di merito		Coefficiente corrispondente
eccellente	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, massima concretezza e innovazione delle soluzioni, eccellente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta di molto superiore agli standard richiesti.	1
ottimo	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni	0,8

	prospettate, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza e innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta decisamente superiore agli standard richiesti.	
buono	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza e innovazione delle soluzioni, buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta decisamente migliore rispetto agli standard richiesti.	0,6
discreto	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza delle soluzioni, discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta più che in linea con gli standard richiesti.	0,4
sufficiente	Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta in linea con gli standard richiesti.	0,2
insufficiente	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente, mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, mancanza di concretezza delle soluzioni, insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta non in linea con gli standard richiesti.	0

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A,B,C, composta da massimo 20 (dieci) facciate in A 4, tipo carattere *Arial*, dimensione carattere 11.

Riparametrazione

I punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

Art. 14 Stipula del contratto.

Il **Comune di Rho** procederà ad affidare, successivamente alla aggiudicazione, la concessione, attraverso la stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione a carico della Concessionaria.

Art. 15 Garanzie provvisoria e definitiva

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell'eventuale consegna urgente della concessione, deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 16 Obblighi della Concessionaria nei confronti del personale addetto.

L'**Aggiudicatario** ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

La **Concessionaria**, come anticipato, dovrà provvedere alla formazione del personale per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 ed in particolare alle attività oggetto del contratto.

Art. 17. Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

La **Concessionaria** del servizio sarà obbligata a rispettare le norme riguardanti il collocamento obbligatorio dei disabili ex l.68/12/1999, appunto recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; pertanto, all'atto della partecipazione alla procedura di gara, dovrà rendere una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di

lavoratori inferiore a 15;

– di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 18 Responsabilità e assicurazione.

La **Concessionaria** del servizio sarà l'unica responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati a terzi (direttamente o indirettamente) in ragione dell'esecuzione del servizio *de quo* e delle attività connesse; questo sia per condotte dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli all'uso utilizzati.

La **Concessionaria** del servizio dichiarerà espressamente, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, di sollevare il **Comune di Rho** da ogni responsabilità derivante dalla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente e con ciò di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire idonea polizza assicurativa avente un valore massimale di almeno €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni), questo a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi avverso danni derivanti dal mancato puntuale ripristino, nelle fasi di esecuzione dell'intervento, delle condizioni di sicurezza stradale *post-incidente* e, comunque, ogni danno a terzi e a cose, che in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso ed in conseguenza dell'espletamento del servizio, ne possa derivare all'Amministrazione procedente questo per l'intera durata contrattuale.

Nel caso in cui l'**Aggiudicataria** sia già in possesso di una polizza RCT/O attiva (avente le medesime caratteristiche indicate al capoverso precedente), la stessa dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale sia esplicitato che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento e per tutta la durata contrattuale. La polizza *de quo* non dovrà inoltre prevedere limiti al numero di sinistri e, come anticipato, dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro (euro cinquemilioni).

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libererà la **Concessionaria** dalle proprie responsabilità avendo quella evidente scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata al **Responsabile Unico del Procedimento** prima della stipula del contratto.

In caso di mancata consegna, entro il termine indicato, il **Responsabile Unico del Procedimento** potrà disporre la **decadenza dell'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.**

L'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, **qualora l'Aggiudicataria non fosse in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, la trattata copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.**

Art.19. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Art. 20 Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Art. 21 Penali.

Nei casi in cui si verifichi, da parte del **R.U.P.** o del **Direttore dell'Esecuzione**, che il servizio sia stato svolto in modo impreciso, non accurato, non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, ma anche nei casi in cui siano accertati inadempimenti contrattuali, verrà applicata dal **R.U.P.** una penale, ovviamente proporzionata alla gravità dell'inadempimento, valutato in ragione del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite; tutto ciò fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il **Comune di Rho**, nei casi di rilevato inadempimento, ad opera degli addetti dei servizi di pronto intervento, degli organi di polizia, del personale addetto alla viabilità, applicherà le seguenti penali, la cui elencazione deve intendersi come indicativa e non esaustiva:

- Ritardo rilevato:
 - oltre mezz'ora fino a due ore: una penalità pari ad Euro 300,00
 - oltre due ore fino a quattro ore: una penalità pari ad Euro 600,00
 - oltre quattro ore: una penalità pari ad Euro 1.500,00
- Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione euro 200,00;
- Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente euro 200,00;
- Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente euro 1.500,00;
- Abbandono rifiuti/ errato smaltimento euro 1.000,00.

Le penali così determinate, andranno irrogate sino alla seconda infrazione, mentre dalla terza alla quinta infrazione, gli importi stabiliti verranno raddoppiati e l'ulteriore inottemperanza sarà considerata grave inadempimento della **Concessionaria** del servizio, che legittimerà la possibilità per, **il Comune di Rho**, di risolvere il contratto.

Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva; in ragione di ciò la cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione alla **Concessionaria**, ciò a pena di risoluzione del contratto.

Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

Art. 22. Esecuzione in danno.

Qualora la **Concessionaria** ometta, in tutto o in parte, di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti, il **Comune di Rho**:

- ✓ potrà incaricare un altro Operatore Economico, previa comunicazione alla **Concessionaria**;
- ✓ addebiterà i costi ed i danni eventualmente derivanti all'**Amministrazione**, in ragione dell'omessa esecuzione, totale o parziale, delle prestazioni dovute da parte della **Concessionaria**.

Art. 23. Sospensione del servizio.

La **Concessionaria** non potrà sospendere il servizio *de quo* per propria decisione unilaterale e ciò nemmeno nel caso in cui fossero in essere controversie con il **Comune di Rho**. Tale ipotesi se realizzata, sarà intesa come inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Concessionaria per tutti i danni derivati dalla risoluzione contrattuale.

Art. 24. Risoluzione del contratto.

Il **R.U.P.** potrà chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- ✓ per motivi di pubblico interesse e ciò in qualsiasi momento;
- ✓ in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- ✓ in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
- ✓ in caso di cessione del servizio;
- ✓ per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del coordinatore del servizio, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'**Amministrazione**;
- ✓ per il mancato rispetto, rilevato per almeno due volte al mese per due mesi consecutivi, dell'impegno orario offerto dalla **Concessionaria** nel proprio progetto tecnico relativamente ai tempi di intervento post incidente (criterio C2).

Inoltre, qualora la **Concessionaria** non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il **R.U.P.** potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente verrà assoggettata ad eventuali azioni giudiziarie civili e/o penali.

Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla **Concessionaria**, anche a seguito di diffide formali, il **Comune di Rho** potrà, previa comunicazione scritta, risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

Art. 25. Rischi da interferenza.

La concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte della **Concessionaria**, che non determina interferenze, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze).

Art. 26. Disdetta del contratto.

In caso di disdetta del contratto da parte della **Concessionaria**, prima della scadenza convenuta e senza giustificato motivo o giusta causa, a quella sarà addebitata l'eventuale spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Ditta e ciò a titolo di risarcimento danni.

Art. 27. Spese ed oneri accessori.

Saranno a carico della **Concessionaria** tutte le spese, tutti gli oneri, tutti i contributi e tutte le indennità previste per la gestione del contratto; altresì saranno a carico della **Concessionaria** le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

Art. 28. Cessione di credito.

E' vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 del Codice civile e qualunque procura che non sia riconosciuta.

Art. 29. Essenzialità delle clausole.

La **Concessionaria**, con la partecipazione alla procedura di gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni in questo previste, così come in tutti gli altri documenti che del contratto costituiscono parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a tema: i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti.

La **Concessionaria** nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 30. Discordanza negli atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero tra diversi atti contrattuali l'esistenza di alternative e discordanze, la **Concessionaria** adempirà alle prestazioni seguendo il seguente ordine:

- a)** Contratto;
- b)** Capitolato speciale d'appalto;
- c)** Offerta tecnica.

Art. 31. Foro competente.

Per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 32 Norme finali e di rinvio.

Per quanto non espressamente indicato nel presente **Capitolato Speciale d'Appalto**, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.

Allegato 1: Patto di Integrità

IL RUP
Sovrintendente Polizia Locale
Nunziatina Ricciardo

Nunziatina Ricciardo

